



# Legge federale sulla revisione della clausola dei casi di rigore (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare)

*Progetto preliminare*

Modifica del...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche  
del Consiglio nazionale del ...<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## 1. Codice penale<sup>3</sup>

*Art. 66a cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> I legami con il suo Paese d'origine non possono essere presi in considerazione in suo favore se lo straniero è stato condannato per un crimine di cui al capoverso 1 lettere a, b o g–m, per una rapina (art. 140) o per un'estorsione qualificata (art. 156 cpv. 2–4).

## 2. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>4</sup>

*Art. 49a cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> I legami con il suo Paese d'origine non possono essere presi in considerazione in suo favore se lo straniero è stato condannato per un crimine di cui al capoverso 1

RS .....

- 1 FF 2026 ...
- 2 FF 2026 ...
- 3 RS 311.0
- 4 RS 321.0

lettere a, b o e–h, per una rapina (art. 132) o per un'estorsione qualificata (art. 137a n. 2–4).

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.